

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2728)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti)  
della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4526)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 febbraio 1968*

Trasformazione in Istituto universitario di Magistero statale dell'attuale  
Istituto universitario pareggiato di Magistero « G. Cuomo » di Salerno

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1967-1968 l'Istituto universitario pareggiato di magistero « G. Cuomo » di Salerno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, è compreso fra quelli previsti dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di magistero statale di Salerno.

Il direttore, che è preside della Facoltà ed è Presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto dal Consiglio di facoltà tra i professori di ruolo dell'Istituto ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

#### Art. 2.

L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno rilascia:

- a) la laurea in materie letterarie;
- b) la laurea in pedagogia;
- c) la laurea in lingue e letterature straniere;
- d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

#### Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente all'Istituto universitario di magistero statale di Salerno per il suo mantenimento un contributo annuo non inferiore a lire 40.000.000.

Con apposite convenzioni, che saranno stipulate tra l'Istituto universitario di magistero ed il comune di Salerno e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sarà stabilito il contributo che il comune di Salerno verserà annualmente per le spese di mantenimento al magistero statale, nonché il passaggio in proprietà del magistero statale di un'apposita area donata dal comune e da destinare alla costruzione della nuova sede dell'Istituto stesso.

#### Art. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Istituto universitario pareggiato di magistero è devoluto all'Istituto universitario statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del comune di Salerno all'Istituto universitario di magistero pareggiato è mantenuta per l'Istituto universitario di magistero statale fino a quando non sarà disponibile la nuova sede.

Il commissario di cui all'articolo 9 provvederà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di magistero.

#### Art. 5.

All'Istituto universitario di magistero statale di Salerno è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella A, annessa alla presente legge.

I posti per il personale di segreteria ed ausiliario, previsti dal comma precedente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle Università ed Istituti di istruzione universitaria.

#### Art. 6.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i dieci posti di professore di ruolo, di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, saranno imputati sul contingente previsto dal comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dal comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874.

I venti posti di assistente o lettore, indicati nella annessa tabella A, graveranno sul contingente di 1.050 posti istituiti con l'articolo 14 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-68.

#### Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « G. Cuomo », che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante dell'Istituto pareggiato di magistero è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale della biblioteca dell'Istituto medesimo è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nelle carriere direttiva e di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il personale assistente ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione giuridica.

#### Art. 8.

Al personale di ruolo dell'Istituto universitario di magistero, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze del predetto Magistero pareggiato, antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Istituto universitario di magistero di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli

9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, numero 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di magistero pareggiato « G. Cuomo » è sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di magistero statale è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, nonchè alla costituzione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 10.

Alla maggior spesa implicata dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti di cui all'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per quanto riguarda il contributo annuo di funzionamento non inferiore a lire 40 milioni previsto dal precedente articolo 3; con gli stanziamenti di cui all'articolo 26 della stessa legge per la spesa occorrente per gli incarichi di insegnamento, calcolata in lire 94.650.000; e con gli stanziamenti di cui all'articolo 27, secondo ed ultimo comma, della medesima legge, per la spesa occorrente per i posti di personale non insegnante, calcolata in lire 41.673.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico successivo alla sua approvazione.

## Art. 12.

Nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei professori dell'Istituto universitario di magistero risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un Comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di facoltà.

Il Comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un biennio.

Qualora allo scadere del biennio medesimo all'Istituto non risultino assegnati almeno tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

## Tabella A

Ruolo organico professori universitari	10
Ruolo organico personale assistente o lettore . . . . .	20
Ruolo organico delle segreterie universitarie:	
a) - I) Carriera direttiva uffici amministrativi:	
Direttore amministrativo di II classe . . . . .	1
Consigliere di I classe . . . . .	} 1
»   » II   » . . . . .	
»   » III  » . . . . .	
II) Carriera direttiva personale Biblioteche:	
Bibliotecario di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	} 1
Bibliotecario aggiunto . . . . .	
Vice bibliotecario . . . . .	
b) Carriera di concetto personale di ragioneria:	
Ragioniere . . . . .	} 2
Ragioniere aggiunto . . . . .	
Vice ragioniere . . . . .	
c) - I) Carriera di concetto personale amministrativo:	
Segretario . . . . .	} 4
Segretario aggiunto . . . . .	
Vice segretario . . . . .	
II) Carriera di concetto addetti Biblioteche:	
Aiuto bibliotecario . . . . .	} 1
Aiuto bibliotecario aggiunto . . . . .	
Aiuto vice bibliotecario . . . . .	
d) Carriera esecutiva:	
Archivista . . . . .	} 7
Applicato . . . . .	
Applicato aggiunto . . . . .	
Ruolo organico del personale ausiliario:	
Custode, bidello, usciere I classe . . . . .	} 5
»   »   » II   » . . . . .	
»   »   » III  » . . . . .	